

Deliberazione n. 7 del 19/03/2019

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31/12/2017 (ART. 20 D.LGS. 175/2016 - TUSP).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art.42 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art.18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ("Decreto correttivo").

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4,c.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

ATTESO che ATO-R, fermo restando quanto sopra indicato, potrebbe mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...),tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

DATO ATTO CHE con Deliberazione n. 28 del 28/09/2017 si è proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 rilevando che ATO-R non possiede alcuna partecipazione societaria e che non è soggetta all'obbligo di consolidamento in quanto non possiede Enti e Società da consolidare. L'esito negativo della ricognizione è stato comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e reso disponibile alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e alla struttura di cui all'art. 15.

RILEVATO CHE:

– Ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. artt. 20 e 26, comma 11) gli enti locali devono procedere ad una revisione ordinaria annuale delle partecipazioni al fine di verificare il permanere dei requisiti di legge per detenere le partecipazioni medesime.

– In particolare, l'art. 20 comma 1 stabilisce che *"Fermo quanto previsto dell'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15"*

DATO PERTANTO ATTO CHE la revisione ordinaria annuale di cui all'art. 20 T.U.S.P. è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi del comma 1 sopra citato.

CONFERMATO CHE, al 31/12/2017, ATO-R non possedeva, ai sensi del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs 16 giugno 2017, n.100, alcuna partecipazione societaria.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Rossi Maurizio	X	
Casotti Gianluigi	X	
Manuela Genovese		X
Angela Massaglia	X	

Presenti n. 3

Assenti n. 1

Non partecipanti al voto n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 3

Favorevoli n. 3

Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Di dare atto che ATO-R, al 31/12/2017, non possedeva, ai sensi del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs 16 giugno 2017, n.100, alcuna partecipazione societaria.
2. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione con le modalità di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., rendendolo disponibile alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175.
3. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Dott. Gerlando Luigi RUSSO

Il Presidente
Avv. Maurizio ROSSI

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Federica CANUTO